

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 59-2855

PSR 2000-2006, misura U, intervento 3.a. Piani per l'eradicazione della flavescenza dorata. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Introduzione deroga e modifica DD.G.R. varie.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

A partire dal 1998 è stata identificata in Piemonte la presenza di flavescenza dorata, una malattia che colpisce gravemente la vite ed è provocata da un fitoplasma.

In data 31 maggio 2000 è stato approvato il decreto ministeriale "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2000; per fronteggiare l'improvvisa emergenza fitosanitaria, sono stati quindi attivati:

- la misura U, intervento 3 ("Sostegno finanziario dei conduttori e dei produttori" con vigneti colpiti da flavescenza dorata), del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (di seguito PSR) della Regione Piemonte ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
- i piani per l'eradicazione della flavescenza dorata.

Con le deliberazioni della Giunta regionale del 5 febbraio 2001, n. 59-2188, del 21 gennaio 2002, n. 43-5135, 10 marzo 2003, n. 30-8649, 16 febbraio 2004, n. 49-11765, del 17 marzo 2005, n. 49-15053, sono state approvate le linee generali per i programmi dal 2001 al 2005 della misura U, intervento 3, del PSR 2000-2006.

In particolare, nell'ambito dell'intervento 3.a, che prevede un contributo per estirpo, reimpianto e integrazione del mancato reddito dei vigneti colpiti dal fitoplasma, i beneficiari hanno sottoscritto l'impegno "*a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo*".

Con riferimento ai piani per l'eradicazione della flavescenza dorata, con le D.G.R. del 26 novembre 2001, n. 67-4605, del 18 febbraio 2002, n. 29-5316, del 20 gennaio 2003, n. 5-8215, del 16 febbraio 2004, n. 49-11765, del 17 marzo 2005, n. 49-15053, sono stati approvati i piani per la concessione dei contributi di cui all'art. 129, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001), secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2001 per l'attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

Anche in questo caso, per l'intervento di estirpo e reimpianto, i beneficiari hanno sottoscritto l'impegno "*a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso*".

In seguito all'entrata in vigore della legge 11 novembre 2005, n. 231 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"), con le D.G.R. del 26 marzo 2007, n. 38-5586, del 21 aprile 2008, n. 34-8645, sono state approvate le "Linee Generali" di attuazione della legge 231/2005, articolo 1-ter, comma 2, lettera a), per l'attuazione di interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

Nell'ambito di tale regime di aiuto, per gli interventi di estirpo e reimpianto e di solo reimpianto, i beneficiari hanno sottoscritto l'impegno *“a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizioni agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle opere (inserimento in lista di liquidazione)”*.

Al fine di ammodernare i vigneti presenti sul territorio piemontese, con la D.G.R. n. 37-8196, del 11 febbraio 2008, è stato adottato il *“Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”* del Piemonte per la campagna 2007/2008 ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il capitolo 4.2 del suddetto Piano prevede il seguente impegno:

“Il beneficiario si impegna di mantenere in coltura le superfici vitate impiantate ai sensi del presente Piano nei 10 anni successivi al collaudo delle opere.”

A seguito dell'approvazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, con la D.G.R. del 1 dicembre 2008, n. 30-10226, sono state approvate le disposizioni attuative regionali della *“Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”* per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013, contenenti interventi analoghi a quelli previsti nei precedenti *“Piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”*, compreso quello sopraccitato relativo alla campagna 2007/2008. Tali disposizioni sono state aggiornate con le deliberazioni del 31 agosto 2009, n. 28-12054, e del 20 settembre 2010, n. 17-633.

Ciascuna delle citate deliberazioni ha provveduto all'approvazione delle disposizioni nei rispettivi allegati, riapprovati di anno in anno a seguito di alcune modifiche conseguenti all'adozione di provvedimenti nazionali.

Tali allegati contengono uno specifico capitolo, rimasto nel tempo invariato, intitolato *“vincoli”*, il quale prevede che: *“Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori.”*

Dall'esame degli impegni e dei vincoli, come sopra precisati e relativi a

- misura U, intervento 3.a del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte,
- piani per l'eradicazione della flavescenza dorata (legge 388/2000, articolo 129, comma 1, e legge 231/2005, articolo 1-ter, comma 2, lettera a),
- *“Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”* campagna viticola 2007/2008
- *“Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”* campagne viticole 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,

si evince come gli stessi non siano imposti dalla normativa comunitaria, ma siano stati previsti nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, al fine di garantire alla pubblica amministrazione che gli interventi finanziati avessero una durata tale da giustificare il contributo pubblico.

In data 13 luglio 2011, si è svolto un tavolo tecnico presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca, a cui hanno partecipato tutti gli Assessori provinciali all'Agricoltura e le organizzazioni professionali agricole, per affrontare congiuntamente il problema della flavescenza dorata.

Nel corso del tavolo è stato consegnato un documento, prodotto e conservato agli atti del Settore Fitosanitario, nel quale si evidenzia che:

- le attività di monitoraggio dell'insetto vettore della malattia, lo *Scaphoideus titanus*, condotte dal Settore Fitosanitario nell'ambito dei Piani Operativi di lotta alla flavescenza dorata, hanno messo in luce sia nel 2009 sia nel 2010 una persistente presenza di popolazioni numerose del vettore stesso e anche un aumento della malattia specialmente in alcune aree viticole piemontesi,
- nel corso dell'anno 2011 continua l'espansione della malattia sul territorio regionale, confermata dalla determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario del 25 maggio 2011, n. 486 (Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2011).

Pertanto, valutata tale situazione e preso atto che in base ai suddetti impegni e vincoli le aziende reimpiantano i vigneti nelle stesse superfici già colpite dalla malattia, aumentando la probabilità di infezione dei nuovi impianti, tutti i soggetti intervenuti all'incontro hanno concordato di richiedere alla Regione l'introduzione di una specifica deroga rispetto agli impegni ed ai vincoli a favore dei beneficiari dei contributi loro concessi in base a

- Misura U, intervento 3.a, del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte,
- piani per l'eradicazione della flavescenza dorata (legge 388/2000, art. 129, comma 1, e legge 231/2005, art. 1-ter, comma 2, lettera a),
- "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione" dei vigneti campagna 2007/2008
- "Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" campagne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,

purché tali beneficiari, ed i loro aventi causa, conducano vigneti colpiti nuovamente da flavescenza dorata, accertata dagli uffici istruttori o siano obbligati ad estirpare secondo le prescrizioni del Settore Fitosanitario.

Preso quindi atto di tale proposta si ritiene di proporre l'introduzione di una deroga agli stessi, modificando le parti delle deliberazioni che li prevedono e modificandoli nel seguente modo:

1) il testo relativo agli impegni contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 5 febbraio 2001, n. 59-2188, del 21 gennaio 2002, n. 43-5135, 10 marzo 2003, n. 30-8649, 16 febbraio 2004, n. 49-11765, e del 17 marzo 2005, n. 49-15053, con il seguente:

“a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza di flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore.”

2) il testo relativo agli impegni contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 26 novembre 2001, n. 67-4605, del 18 febbraio 2002, n. 29-5316, del 20 gennaio 2003, n. 5-8215, del 16 febbraio 2004, n. 49-11765, e del 17 marzo 2005, n. 49-15053 con il seguente:

“a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza di flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore.”

3) il testo relativo al "Vincolo di destinazione d'uso" contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 26 marzo 2007, n. 38-5586, e del 21 aprile 2008, n. 34-8645, con il seguente:

“Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizioni agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle

opere (inserimento in lista di liquidazione), salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

4) il testo del capitolo 4.2 del Piano approvato con la D.G.R. del 11 febbraio 2008, n. 37-8196, con il seguente:

"Il beneficiario si impegna di mantenere in coltura le superfici vitate impiantate ai sensi del presente Piano nei 10 anni successivi al collaudo delle opere, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

5) il testo del capitolo "vincoli" degli allegati delle D.G.R. del 1 dicembre 2008, n. 30-10226, del 31 agosto 2009, n. 28 – 12054, e del 20 settembre 2010, n. 17-633, con il seguente:

"Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

per quanto espresso in premessa

1) di modificare il testo relativo agli impegni contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 5 febbraio 2001, n. 59-2188, del 21 gennaio 2002, n. 43-5135, del 10 marzo 2003, n. 30-8649, del 16 febbraio 2004, n. 49-11765, e del 17 marzo 2005, n. 49-15053, con il seguente:

"a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza di flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

2) di modificare il testo relativo agli impegni contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 26 novembre 2001, n. 67-4605, del 18 febbraio 2002, n. 29-5316, del 20 gennaio 2003, n. 5-8215, del 16 febbraio 2004, n. 49-11765, e del 17 marzo 2005, n. 49-15053, con il seguente:

"a non vendere diritti di reimpianto, in relazione agli appezzamenti che hanno fruito del contributo, per 10 anni a decorrere dalla data di liquidazione dello stesso, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza di flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

3) di modificare il testo relativo al "Vincolo di destinazione d'uso" contenuto negli allegati delle deliberazioni della Giunta regionale del 26 marzo 2007, n. 38-5586 e del 21 aprile 2008, n. 34-8645, con il seguente:

"Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizioni agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle opere (inserimento in lista di liquidazione), salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall'ufficio istruttore."

4) di modificare il testo del capitolo 4.2 del Piano approvato con la D.G.R. del 11 febbraio 2008, n. 37-8196, con il seguente:

“Il beneficiario si impegna di mantenere in coltura le superfici vitate impiantate ai sensi del presente Piano nei 10 anni successivi al collaudo delle opere, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall’ufficio istruttore.”

5) di modificare il testo del capitolo “vincoli” degli allegati delle D.G.R. del 1 dicembre 2008, n. 30-10226, del 31 agosto 2009, n. 28-12054, e del 20 settembre 2010, n. 17-633, con il seguente:

“Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno 10 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori, salvo casi di estirpazione resa necessaria per la presenza del flavescenza dorata, che dovranno essere valutati dall’ufficio istruttore.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)